

Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N° 63 del 26/10/2006

**OGGETTO: Definizione agevolata dell'imposizione I.C.I. relativa ai fabbricati ex rurali.**

L'anno duemilasei, addì ventisei del mese di ottobre alle ore 21,00, nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.		Presenti	Assenti
1	POGGI Francesco	SI	
2	LUCCHESI Bernardo	SI	
3	SARTINI Danilo	SI	
4	GUARASCIO Riccardo	SI	
5	PIERONI Cristiana	SI	
6	BENEDETTI Cristina	SI	
7	PASQUINI Sauro		SI
8	BERTAGNA Silvio	SI	
9	BERNI Monica		SI
10	GIOVANNETTI Giovanni	SI	
11	LANDUCCI Giovanni		SI
12	LAVORATTI Massimo	SI	
13	SCIPIONI Alfredo	SI	
14	BERNARDI Francesco	SI	
15	GIANNECCHINI Nicola	SI	
16	GUIDOTTI Nicla	SI	
17	PIERI Sandro	SI	
PRESENTI: 14		ASSENTI: 3	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra Pieroni Cristiana assume la presidenza. Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Silvana Citti.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

La seduta è pubblica.

Assente giustificato il consigliere Berni Monica

Esce il consigliere Alfredo Scipioni ed il Sindaco Francesco Poggi

Consiglieri presenti n. 12


Consiglieri assenti n. 5 (Pasquini Sauro, Berni Monica, Landucci Giovanni, Scipioni Alfredo e Poggi Francesco)

Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla trascrizione integrale della registrazione magnetica effettuata in sala durante la seduta consiliare.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Deliberazione C.C. N. 63 del 26/10/2006



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

Oggetto: Definizione agevolata dell'imposizione I.C.I. relativa ai fabbricati ex rurali.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni e che stabilisce le modalità di esercizio delle entrate anche tributarie;

**Visto** l'art. 59 del medesimo Decreto che disciplina altresì la potestà regolamentare comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.;


**Visto** il Regolamento comunale in materia di applicazione di Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 30 ottobre 1998;

**Tenuto conto** delle prescrizioni contenute nella Legge 27 luglio 2000 n. 212, concernente lo Statuto dei diritti del contribuente;

**Visto** inoltre l'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003), il quale prevede che i Comuni, con riferimento ai tributi di propria competenza, possano stabilire, nelle forme previste nel suddetto provvedimento legislativo, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

**Visto** l'art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005), il quale dispone che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedano ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939 n. 1249, e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 1, comma 337, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune;



## Comune di Borgo a Mozzano

### Provincia di Lucca

**Visto** il provvedimento del Direttore dell'Agencia del Territorio del 16 febbraio 2005 (in G.U. n. 40 del 18.02.2005), emanato ai sensi dell'art. 1 comma 339 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, che ha fissato le modalità tecniche e operative per l'attuazione dell'art. 1 comma 336 di detta legge, individuando una procedura sinteticamente riassumibile come segue:


1. il Comune, individuate le unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie richiedono ai soggetti interessati la produzione degli atti di aggiornamento catastale;
2. i soggetti interessati hanno l'obbligo di presentare all'Agencia del Territorio, entro 90 giorni dalla richiesta del Comune, gli atti di aggiornamento necessari redatti da un professionista tecnico abilitato a norma di legge;
3. in mancanza di tale adempimento gli uffici provinciali dell'Agencia del Territorio provvedono d'ufficio all'aggiornamento, ponendo a carico dell'inadempiente gli oneri per l'attività svolta dalle proprie strutture;
4. gli atti attributivi delle nuove rendite sono notificati dall'Agencia del Territorio ai soggetti interessati;
5. in deroga alle disposizioni vigenti, a norma del comma 337, le nuove rendite catastali dichiarate o comunque attribuite hanno effetto fiscale retroattivo, nel senso che la loro decorrenza è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale ovvero, in mancanza, al 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune;
6. sono posti a carico dei contribuenti che non avevano a tempo debito adempiuto all'obbligo di dichiarare al Catasto le nuove edificazioni e/o le intervenute variazioni edilizie, i tributi dovuti e le relative sanzioni.

**Considerato** che l'individuazione delle unità immobiliari interessate alla modifica dei classamenti incoerenti, così come stabilito dal succitato comma 336, sarà, in linea generale, il risultato finale di un'intensa attività di controllo e incrocio tra le banche dati dell'Agencia del Territorio, le banche dati tributarie dell'ICI e della TARSU, nonché la banca dati delle licenze commerciali e quella dei provvedimenti edilizi e che, solo a seguito di tale attività preliminare lunga e complessa e dopo aver individuato le unità immobiliari interessate dal processo di classamento o riclassamento, si procederà all'individuazione dei soggetti a cui notificare una specifica richiesta in tal senso;

**Ritenuto** che la procedura individuata dalla norma finanziaria e disciplinata dal Direttore dell'Agencia si presenti come momento di perequazione ed equità fiscale, nel senso e nella misura in cui è volta a riallineare il classamento catastale e la conseguente rendita alle situazioni di fatto esistenti, nella consapevolezza che spesso è stato possibile verificare delle incongruenze non giustificate, ed una perdurante inerzia dei diretti interessati, all'aggiornamento della propria situazione;

**Considerato** che l'operazione avviata dal comma 336 dell'art. 1 della L. 311/2004 porterà dunque ad una sostanziale bonifica delle banche dati catastali e comunali con effetti, anche fiscali, di lunga durata e, prevedibilmente, di non irrilevante peso;

**Considerato** altresì che tale operazione comporterà gravami non indifferenti per i cittadini resisi a suo tempo inadempienti nei confronti del fisco comunale, in specie per l'efficacia retroattiva



## Comune di Borgo a Mozzano

### Provincia di Lucca

della norma e la particolare possibilità attribuita dal comma 337 dell'art. 1 della legge 311/2004 di far retroagire gli effetti anche oltre i termini ordinari di accertamento previsti dalle leggi tributarie;

**Tenuto conto** del fatto che la procedura in oggetto deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi di coloro che non hanno provveduto ad alcuna denuncia catastale o che abbiano ancora classamenti con categorie di immobili rurali;

**Constatato** che il numero di fabbricati localizzati nel Comune di Borgo a Mozzano tuttora iscritti al Catasto Terreni è pari a circa 2900 e quindi pare opportuno, data l'estensione del fenomeno, avviare le verifiche di cui al comma 336 dell'art. 1 della L. 311/2004, almeno in una prima fase, su questa tipologia di immobili;


**Considerato** che nell'ambito dell'attività di controllo ed accertamento sopra descritta sono ricompresi anche i fabbricati cosiddetti "rurali" (*rectius* iscritti al Catasto Terreni), per cui il D.L. 557/93 convertito nella Legge 133/94, ha imposto l'obbligo di richiedere l'accatastamento degli stessi al Catasto urbano;

**Considerato** tuttavia che la normativa inerente l'iscrizione al Catasto Urbano degli immobili rurali e la conseguente sottoposizione a regime I.C.I., è stata oggetto negli ultimi anni di frequenti interventi di modifica che, oltre a rendere la materia poco comprensibile al comune cittadino, hanno introdotto ripetuti rinvii, spostando definitivamente il termine ultimo per la denuncia catastale degli stessi al 31.12.2001;

**Ritenuto**, per i motivi sopra esposti, di attribuire autonoma considerazione alle violazioni inerenti l'iscrizione al Catasto urbano degli immobili rurali, per cui si ritiene di dovere incentivare la regolarizzazione spontanea di tali immobili, i cui proprietari non hanno provveduto ad alcuna denuncia catastale;

**Ritenuto** pertanto opportuno prevedere un trattamento agevolativo a favore dei contribuenti titolari di diritti reali sulle unità immobiliari iscritte al Catasto Terreni, che provvedano a presentare spontaneamente alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, gli atti per l'iscrizione al Catasto Urbano e di attribuzione della rendita, previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701, secondo la seguente procedura:

- a) l'importo da versare, applicando la rendita scaturita dall'iscrizione catastale, deve comprendere le annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione con decorrenza dall'01.01.2002, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile con esclusione di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo successivo al termine sopra indicato, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva insorgenza dell'obbligo di denuncia;
- b) Il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il versamento in autoliquidazione dell'imposta dovuta, da effettuarsi entro il termine perentorio del **30.04.2007** e con la presentazione, entro lo stesso termine, del modello di comunicazione ICI al Comune, a seguito dell'avvenuta iscrizione al Catasto Urbano;



## Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca


- c) il Comune verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, applicando le relative sanzioni ed interessi;
- d) qualora l'atto di attribuzione non contenga la data di mancata presentazione della denuncia catastale o indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l'agevolazione prevista da questo provvedimento;
- e) nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del Territorio sulla base del D. M. n. 701/94, gli atti di attribuzione vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell'I.C.I. dovuta sulla differenza di rendita, o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi;

Tutto ciò premesso,

### **DELIBERA**

di prevedere, in applicazione del combinato disposto dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dell'art. 13 della Legge 27 dicembre 2003 n. 289, l'introduzione dell'ipotesi di definizione agevolata dell'imposizione I.C.I. derivante dalla iscrizione al Catasto Urbano di immobili ancora iscritti al Catasto Terreni, secondo le seguenti modalità:

- a) I soggetti che possono usufruire della definizione agevolata dell'imposta I.C.I. sono i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte al Catasto Urbano che, nonostante gli obblighi imposti dal D.L. 557/93 convertito nella Legge 133/94, sono ancora censiti al Catasto Terreni i quali, prima della richiesta da parte del Comune ai sensi dell'art. 1 comma 336 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, provvedano a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, nei termini di seguito indicati, gli atti di attribuzione previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701, indicando, a pena di decadenza dall'agevolazione, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
- b) L'importo da versare, applicando la rendita scaturita dall'iscrizione catastale, deve comprendere le annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione con decorrenza dall'01.01.2002, sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 337 della Legge n. 311/2004, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile con esclusione di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo successivo al termine sopra indicato, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva insorgenza dell'obbligo di denuncia;
- c) Il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il versamento in autoliquidazione dell'imposta dovuta, da effettuarsi entro il termine perentorio del **30.04.2007** e con la presentazione, entro lo stesso termine, del modello di comunicazione ICI al Comune, a seguito dell'avvenuta iscrizione al Catasto Urbano;



## Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

- d) Il Comune verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, applicando sanzioni e interessi nella misura prevista per l'attività di liquidazione.
- e) Qualora l'atto di attribuzione non contenga la data di mancata presentazione della denuncia catastale o indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l'agevolazione prevista da questo provvedimento.
- f) Nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/94, gli atti di attribuzione vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell'ICI dovuta sulla differenza di rendita, o al rimborso delle eventuali somme versate in eccedenza, senza interessi.

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Lino Paoli, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti 8 favorevoli, 0 contrari, e 4 astenuti (Guidotti Nicla, Gianecchini Nicola, Bernardi Francesco e Pieri Sandro ) espressi per alzata di mano dai n.12 consiglieri presenti e n. 8 votanti in seduta pubblica.

### DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.


Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Cristiana Pieroni

IL SEGRETARIO GENERALE

Silvana Citti



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO  
Dr.ssa Alessia Masini

---

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO, visti gli atti d'ufficio  
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa per copia all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere

dal \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Borgo a Mozzano, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO  
Dr.ssa Alessia Masini

---

**ESECUTIVITA'**


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Borgo a Mozzano li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO  
Dr.ssa Alessia Masini

---



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

---